

CLXV.

TORNATA DEL 29 MAGGIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — *Congedi* (pag. 5293) — *Proposta del senatore Torrigiani Luigi* (pag. 5293) per le onoranze alla memoria dei generali Lamarmora e Montevercchio; cui si associano il senatore Tarditi (pag. 5294) e a nome del Governo, il ministro del tesoro (pag. 5294) — *Presentazione di una relazione e di disegni di legge* (pag. 5294) — *Dichiarazione del senatore Mazziotti* (pag. 5295) — *Si approvano i disegni di legge: « Proroga delle funzioni dell'attuale Consiglio dell'emigrazione »* (N. 510) (pag. 5295); « *Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 5667.81 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910* » (N. 493) (pag. 5295) — *Votazione a scrutinio segreto* (pag. 5296) — *Presentazione di una relazione* (pag. 5296) — *Risultato di votazione* (pag. 5297).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Domandano congedo il senatore Sani di 15 giorni, per motivi di salute; di 15 giorni il senatore Pullè, per motivi di famiglia; di 10 giorni il senatore Petrella, per motivi di ufficio, e di 15 giorni, per motivi di famiglia, il senatore Martinez.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

**Proposta del senatore Torrigiani Luigi.**

TORRIGIANI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TORRIGIANI LUIGI. Signori senatori.

La Regia nave *Agordul* ha approdato in questi giorni a Sebastopoli, e di là salperà tra breve

per portare in patria le spoglie mortali dei generali Lamarmora e Montevercchio. Questi, che *Piemonte Reale Cavalleria* è orgoglioso di avere contato tra i suoi più distinti e degni ufficiali, cadde colpito a morte sul campo di battaglia. Alessandro Lamarmora, meno fortunato di lui, fu spento dal morbo che inferì durante la campagna di Crimea.

Fu Alessandro Lamarmora che ideò ed organizzò il Corpo dei nostri bersaglieri, creando quel tipo di baldo, agile, impetuoso, elegante soldato, che raccoglie le generali simpatie e desta l'universale ammirazione.

All'annuncio della vittoria della Cernaia, Italia tutta sussultò di giubilo e di speranza. Il fine istinto del popolo intuì che non si trattava soltanto di una vittoria piemontese, ma si trattava di una vittoria nazionale, perchè fin d'allora, figli tutti d'Italia erano considerati quelli che combattevano e morivano in difesa del tricolore vessillo. (*Benissimo*).

Fu la vittoria della Cernaia la prima tappa nella via dei fortunati eventi che ci condussero all'indipendenza e all'unità della patria.

La vittoria della Cernaia dimostrò al mondo che i soldati italiani non erano soltanto degni, come troppo laconicamente diceva il comunicato ufficiale del comandante supremo degli eserciti alleati, di battersi al fianco di altri valorosi; ma ben sapevano emularli nelle grandi virtù del soldato, nella disciplina, nell'abnegazione, nel coraggio, virtù queste che noi abbiamo la soddisfazione di vedere mantenute nell'esercito e nell'armata, così nelle liete, come nelle avverse vicende; virtù che sono arra sicura della fortuna, della grandezza d'Italia. (*Benissimo*).

Provvido fu l'invio d'una Regia nave da guerra per la pietosa missione, perchè era dovuta alla memoria di quei prodi questa testimonianza di gratitudine nazionale, nel cinquantenario in cui si ricordano i fasti della nostra indipendenza. (*Approvazioni*).

Però io sarei d'avviso (ed ho in questo consenziente l'onor. ministro della guerra, il quale mi ha incaricato di comunicare al Senato il suo vivo rammarico di non poter essere presente alla seduta odierna), sarei di avviso, dico, che oggi, perchè proprio oggi stesso a Sebastopoli si tributano solenni onoranze alle salme ieri esumate, che il Senato del Regno deliberasse di essere ufficialmente rappresentato allo sbarco di quei resti gloriosi sul suolo italiano. (*Approvazioni vivissime e generali*).

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. I bersaglieri, che ebbero sempre un culto per il loro fondatore, per il generale Alessandro Lamarmora, esultano oggi che i resti di lui possono ritornare e riposare in Patria. (*Approvazioni vivissime*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. A nome del Governo, m'associa di gran cuore ai nobili sentimenti espressi dai senatori Torrigiani e Tarditi, che hanno eloquentemente ricordato i fasti gloriosi ed il patriottismo dell'esercito italiano. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Torrigiani Luigi ha proposto che il Senato sia ufficialmente rappresentato allo sbarco dei resti gloriosi di Alessandro Lamarmora e del generale Montevecchio sul suolo

italiano, e che sia deferita alla Presidenza la nomina di una deputazione.

Pongo ai voti la proposta dell'onor. senatore Torrigiani.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata alla unanimità).

Farò conoscere domani i nomi dei componenti la deputazione.

#### Presentazione

##### di una relazione e di disegni di legge.

POLACCO. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Sulla cittadinanza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Polacco della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge approvati già dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-912;

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912;

Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911;

Maggiori assegnazioni per lire 1,360,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento sopra alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911;

Nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911:

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-911;

Approvazione di spesa conseguente dall'applicazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867, sul riordinamento delle scuole italiane all'estero.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

**Invio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
**« Proroga delle funzioni dell'attuale Consiglio dell'emigrazione » (N. 520).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle funzioni dell'attuale Consiglio dell'emigrazione ».

Non essendo presente l'onor. ministro degli affari esteri, domando all'onor. ministro del tesoro se è disposto a sostenere in sua vece la discussione di questo disegno di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'articolo unico.

#### Articolo unico.

Il Consiglio dell'emigrazione, costituito a norma dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, con decreto del 29 luglio 1903, continuerà ad esercitare le sue funzioni fino a che non sia stato nominato il nuovo Consiglio a norma dell'art. 7 bis della legge 17 luglio 1910, n. 583.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 5677.81 per provvedere al saldo di spese re-

sidue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 493).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 5677.81 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:  
 (V. Stampato N. 493).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2784.17 iscritta al capitolo n. 84-bis: « Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 18: - Spese di liti e di arbitramenti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1908-909 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910.

(Approvato).

#### Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2893.64 iscritta al capitolo n. 84-ter: « Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 61: - Spese per risarcimento di danni - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1908-909 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Dichiarazione del senatore Mazziotti.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Ringrazio i colleghi che hanno voluto rivolgere sul mio modesto nome i loro voti per la nomina nelle due Commissioni delle petizioni e dei decreti registrati con riserva. Prego però i colleghi di voler votare per l'altro candidato in ballottaggio, poichè io, non avendo potuto prendere parte ai lavori di queste Commissioni, ho creduto mio dovere dimettermi da esse. Non sarebbe quindi il caso che ora fossi di nuovo eletto.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mazziotti di questa dichiarazione.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge.

Provvedimenti per combattere l'alcoolismo;

Proroga delle funzioni dell'attuale Consiglio dell'emigrazione;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 5,677.81 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910;

ed alla votazione di ballottaggio per la nomina:

a) di un componente della Commissione per le petizioni;

b) di un componente della Commissione per i decreti registrati con riserva.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Presentazione di una relazione.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare, per incarico della Commissione di finanze, la relazione sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti sopra alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Bettoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo all'estrazione a sorte degli scrutatori per le due votazioni per le nomine che ho già ricordate.

Risultano nominati scrutatori per la votazione di ballottaggio per la nomina di un componente della Commissione per le petizioni, i signori senatori Tommasini, Malvezzi, Guala; per la votazione di ballottaggio per la nomina di un componente della Commissione per i decreti registrati con riserva, i signori senatori, Rignon, Avarna Nicolò, Tarditi.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti: ed i signori scrutatori a voler procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti, e gli scrutatori allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Astengo, Avarna Nicolò.

Barracco Giovanni, Basile, Bava-Beccaris, Bertetti, Bettoni, Bodio, Poncompagni-Ludovisi.

Cardolini, Caetani, Cefaly, Centurini, Cittadella, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Cotti.

D'Ayala Valva, De Amicis, De Cesare, De Giovanni, De Riseis, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Doria Pamphili.

Fabrizi, Finali, Fiocca, Frascara.

Gessi, Giorgi, Goiran, Gorio, Guala, Gualterio.

Levi Ulderico, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvezzi, Manno, Mariotti Filippo, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Molmenti, Morra.

Orsini-Baroni.

Pagano, Paternò, Pedotti, Perla, Ponzio Vaglia.

Reynaudi, Rignon, Riolo, Rossi Giovanni.

Sacchetti, Salaadini, San Martino, Scaramella-Manetti, Sismondo, Sormani.

Tarditi, Taverna, Tommasini, Torrigiani Luigi.

Vigoni Giulio, Vigoni Giuseppe.

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Comunico al Senato il risultato delle votazioni a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per combattere l'alcoolismo:

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	61
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Proroga delle funzioni dell'attuale Consiglio d'Emigrazione:

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 5677.81 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	66
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Il risultato della votazione di ballottaggio sarà annunciato nella seduta di domani.

Non potendosi proseguire nello svolgimento dell'ordine del giorno, per l'assenza dei signori ministri, la seduta è rinviata a domani alle ore 16.

Leggo l'ordine del giorno per domani:

Provvedimenti per estendere l'azione della R. Stazione sperimentale di granicoltura di Rieti (N. 517);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanz. 1910-911 (N. 551); Stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina (N. 1-*bis*);

Derivazioni e usi di acque pubbliche (N. 3);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 1° giugno 1911 (ore 10).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 29 MAGGIO 1911

### Provvedimenti per combattere l'alcoolismo

#### CAPO I.

DELLA VENDITA AL MINUTO E DEL CONSUMO DI  
BEVANDE ALCOOLICHE NEI PUBBLICI ESERCIZI.

#### Art. 1.

È vietata, senza speciale autorizzazione del prefetto, la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcoliche, che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume, ancorchè l'esercente sia munito della licenza d'esercizio di cui all'art. 50 della legge di pubblica sicurezza.

Tale disposizione è applicabile anche ai venditori ambulanti di cui all'art. 72 della legge di pubblica sicurezza.

L'autorizzazione non deve essere concessa alle cantine delle caserme, agli spacci ambulanti nei campi militari di manovre, agli spacci di cibi e bevande degli stabilimenti di ricovero, di lavoro e di pena dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, ed infine agli esercizi previsti dall'art. 59 della legge di pubblica sicurezza.

#### Art. 2.

L'autorizzazione di cui nel precedente articolo non può essere concessa senza il parere della Giunta comunale, nè senza il voto favorevole di una speciale Commissione permanentemente stabilita nel capoluogo della provincia.

La Commissione è composta:

a) del prefetto o di un consigliere di prefettura da lui delegato;

b) di un membro designato dal Consiglio provinciale;

c) di un membro nominato dal Consiglio provinciale di sanità;

d) del medico provinciale;

e) di un funzionario di pubblica sicurezza, scelto dal prefetto.

L'autorizzazione vale fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata accordata; alla scadenza potrà essere rinnovata con apposizione di visto per parte del prefetto.

Essa è strettamente personale, nè può essere ceduta, o servire per più di un esercizio.

Il provvedimento dato dal prefetto sulla domanda di autorizzazione è definitivo.

#### Art. 3.

Spetta alla Commissione suddetta di stabilire le norme generali circa gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici, e le ore nelle quali è permessa la vendita delle bevande alcoliche indicate all'art. 1, tenendo conto delle esigenze locali e della diffusione dell'alcoolismo nella provincia.

Restano ferme le facoltà date all'autorità di pubblica sicurezza dell'articolo 56 della legge 30 giugno 1889, limitatamente all'abbreviazione degli orari stabiliti.

La vendita delle bevande alcoliche di cui all'art. 1 è assolutamente vietata nei giorni festivi e in quelli di elezioni amministrative o politiche. Per le nuove concessioni di licenze, la Commissione medesima determinerà inoltre le distanze minime tra gli esercizi, nei quali si vendano bevande spiritose di qualsiasi genere, e gli ospedali, cantieri, officine, scuole e caserme.

## Art. 4.

È vietato ai pubblici esercenti di somministrare ai minori degli anni 16 le bevande alcoliche di cui all'art. 1.

È loro vietato parimenti di somministrare bevande contenenti alcool in qualsiasi misura alle persone che si trovino in istato di ubbriachezza o che palesemente siano in uno stato anormale per debolezza o alterazione di mente.

Non è permesso di adibire il locale dell'esercizio ad ufficio di collocamento, o per il pagamento delle mercedi agli operai.

## Art. 5.

È vietato di corrispondere in tutto o in parte la mercede dovuta agli operai in quelle bevande alcoliche di cui all'art. 1.

## Art. 6.

Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nel Regno, la vendita in qualsiasi quantità, ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio « assenzio ».

Sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, contengano dell'infuso di assenzio come sostanza aromatica, senza pregiudizio di quanto è stabilito nell'art. 42 della legge sanitaria.

## Art. 7.

Nei comuni o frazioni di comuni nei quali esistono esercizi di vendita o di consumo di vino, birra o di qualsiasi bevanda alcolica in numero tale da superare il rapporto di uno per 500 abitanti, non può essere concessa alcuna nuova licenza per apertura di tali esercizi.

Questa disposizione non si applica al proprietario che vende al minuto il vino dei propri beni.

## CAPO II.

## DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE.

## Art. 8.

Con decreto Reale, a proposta dei ministri dell'interno e delle finanze ed inteso il voto del Consiglio superiore di sanità, sarà provveduto alla formazione e pubblicazione dell'elenco

delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato di adoperare, o per cui si stabilisca che non possano eccedere determinate proporzioni, nella fabbricazione delle bevande alcoliche.

Tale elenco sarà riveduto ogni biennio. La infrazione al divieto è punita coll'ammenda da lire 100 a 500, oltre alla confisca e distruzione delle bevande, senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 42 della legge sanitaria, e delle maggiori penali previste nel libro II, titolo VII, capo III del Codice penale, ove siano applicabili.

## Art. 9.

I fabbricanti e gli importatori di essenze per la confezione delle bevande alcoliche sono tenuti a fare denuncia al prefetto dell'apertura e chiusura delle fabbriche o dei depositi e ad uniformarsi, oltre che al disposto del precedente articolo, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanità, sotto pena della chiusura di ufficio a cura dell'autorità sanitaria provinciale.

## Art. 10.

I contravventori al disposto degli articoli 1 e 4 sono puniti con le pene previste dall'articolo 489 del Codice penale.

In caso di recidiva, il giudice aggiunge la revoca della licenza. Ove sia prodotto appello, opposizione o ricorso, la sentenza deve nondimeno essere comunicata all'autorità di pubblica sicurezza, la quale ordinerà la sospensione della licenza.

Il contravventore non potrà conseguire una nuova licenza se non trascorso il termine che il giudice avrà fissato nella sua sentenza, e che non sarà maggiore di un biennio.

I contravventori al divieto degli art. 3 e 5 sono puniti con l'ammenda da lire 30 a 100. La stessa pena si applica ai contravventori all'art. 6, oltre al sequestro ed alla confisca della merce.

Le trasgressioni al disposto del secondo e terzo capoverso dell'art. 2 sono punite a termini dell'art. 449 del Codice penale.

Per i reati commessi a danno dei conduttori di pubblici esercizi o persone da loro dipendenti, a causa o in occasione della osservanza

degli obblighi ad essi imposti dalla presente legge, si procede di ufficio ancorchè i reati siano di tal natura per cui, a norma del Codice penale, sarebbe necessaria l'istanza privata.

Art. 11.

Colui che sarà stato per due volte condannato per essere stato colto in istato di ubbriachezza molesta e repugnante, ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza, non potrà essere compreso come elettore nelle liste politiche ed amministrative e nelle liste dei giurati, e verrà cancellato ove sia stato iscritto.

Tale provvedimento avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata, o altrimenti estinta, l'ultima condanna definitiva.

In caso di recidiva entro il termine suddetto, decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna.

Art. 12.

Dall'importo di ciascuna delle pene pecuniarie applicate in virtù della presente legge e del regolamento per l'esecuzione di essa, sarà prelevata una parte, da determinarsi nel regolamento, per essere assegnata a titolo di premio ai funzionari o agenti di pubblica sicurezza che abbiano accertato la contravvenzione.

Art. 13.

Con decreto Reale, su proposta dei ministri dell'interno e di grazia e giustizia, intesi il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato, sarà provveduto entro sei mesi alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Nel regolamento si potrà comminare l'amenda fino a lire 100 per le infrazioni alle norme del regolamento stesso.